

Gas

Allocazione volumi gas

Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011

- Decisione del reclamo presentato da Estra Energie S.r.l. nei confronti di ATAC Civitanova S.p.A. (cabina REMI 34653101)

Deliberazione 24 maggio 2022, [221/2022/E/gas](#)

Gas – distribuzione – violazione delle disposizioni in materia di *settlement* – non sussiste – assenza di parametri oggettivi nell’Allegato A alla deliberazione 72/2018/R/gas (TISG) per determinare la correttezza degli esiti delle sessioni di bilanciamento e/o di aggiustamento

L’accertamento della non imputabilità al gestore di violazioni della regolazione relativa alla misurazione dei volumi di gas presso la cabina REMI comporta anche l’infondatezza della pretesa del reclamante di ricondurre a tali asseriti errori la causa *“degli scostamenti a suo svantaggio tra i quantitativi di gas immesso e prelevato”* (cfr. la massima relativa alla medesima deliberazione contenuta nella sezione dedicata al Servizio di misura).

La disciplina contenuta nel TISG non riporta indicazioni circa i valori di delta *in-out* ritenuti più o meno ammissibili; ciò significa che la regolazione in materia di *settlement* non individua parametri oggettivi per determinare la correttezza degli esiti delle sessioni di bilanciamento e/o di aggiustamento.

Pertanto, la circostanza per cui vi siano significativi scostamenti tra i quantitativi di gas immesso e prelevato non può essere assunta, di per sé, come indice di una violazione delle disposizioni in materia di *settlement*, ma va inquadrata, nella fattispecie, nell’ambito di un fenomeno più generale legato alla prima applicazione della disciplina del *settlement* che ha presentato *“una serie di anomalie riguardanti, sostanzialmente, la differenza tra i quantitativi di gas immessi in ciascuna rete di distribuzione al punto di riconsegna della rete di trasporto (“ReMi”) ed i quantitativi complessivamente prelevati dai clienti finali allacciati alla medesima rete”* (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2260/2020).

Decisione del reclamo presentato da Spigas S.r.l. (anche per conto di *omissis*) nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. e *omissis*

Deliberazione 1° aprile 2020 104/2020/E/gas

Gas - distribuzione - servizi di bilanciamento e trasporto - corrispettivi di scostamento - tassatività delle cause di esenzione ex articolo 17, comma 12 della deliberazione 137/02 e paragrafo 3.2.2 del Capitolo 9 del Codice di Rete di Snam Rete Gas sussiste esenzione in via analogica in caso di superamento della capacità di trasporto per perdita di gas sulla rete di distribuzione prodotta da terzi - non prevista dalla regolazione *ratione temporis* vigente - inconferenza della legge n. 689/81 in materia *de qua* - sussiste.

I corrispettivi di scostamento sono stati introdotti dall’Autorità con l’obiettivo di incentivare gli utenti a richiedere il conferimento di capacità di trasporto in misura coerente con i prelievi effettivi e - diversamente dai corrispettivi di disequilibrio - sono determinati in via amministrativa e non sono correlati ad alcun costo sostenuto dal sistema.

In virtù della suddetta *ratio*, l’articolo 17, comma 12, della deliberazione 137/02, prevede espressamente delle casistiche di esenzione, rispetto all’applicazione dei corrispettivi di scostamento, connesse alla sussistenza di specifiche ragioni riguardanti, ad esempio, esigenze di sicurezza o di potenziamento del sistema.

In base alla regolazione applicabile *ratione temporis* ai fatti oggetto del reclamo, non rientrava tra le cause tassative di esenzione di cui al citato articolo 17, comma 12, il

superamento della capacità di trasporto conferita in sede di programmazione, a seguito della allocazione in sede di bilanciamento (dal Responsabile del Bilanciamento) del gas misurato a valle della cabina REMI (e quindi sulla rete di distribuzione) e comprensivo anche della quantità di gas fuoriuscito a causa di una perdita prodotta da foratura sulla condotta della rete di distribuzione ad opera di terzi.

Stante la tassatività delle cause di esenzione rispetto all'applicazione dei corrispettivi di scostamento, non può trovare accoglimento la richiesta di applicazione in via analogica al caso di specie del paragrafo 3.2.2 del Capitolo 9 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, il quale prevede che *"...Il verificarsi di una perdita di gas su un tratto di rete "dedicato" - ovvero prossimo ad uno o più Punto di Riconsegna - può comportare l'impossibilità da parte dell'Utente di ritirare il quantitativo di gas programmato. Per evitare che tale situazione si ripercuota sul bilancio dell'Utente attraverso un disequilibrio non motivato dal comportamento dell'Utente stesso, il Trasportatore provvederà ad indicare nel bilancio dell'Utente, congiuntamente al gas prelevato, un termine relativo al gas perduto (GPK)..."*. L'applicazione dei corrispettivi di scostamento, nel caso in esame, non può essere esclusa neppure sia ai sensi della disciplina propria delle obbligazioni civili sia in base ai principi della Legge n. 689/81, trattandosi di disposizioni inconferenti con la natura di detti corrispettivi.

► **Decisione del reclamo presentato da Coopgas S.r.l. nei confronti di CPL Distribuzione S.r.l.**
[Deliberazione 24 maggio 2018, 296/2018/E/gas](#)

Gas - distribuzione - servizi di bilanciamento e trasporto - mancato funzionamento dei sistemi di telelettura - errata trasmissione delle misure responsabile del bilanciamento (RdB) - violazione articolo 24, dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas (TISG) - violazione obbligo di diligenza specifica ex articolo 1176 c.c., co. 2.

Il mancato funzionamento dei sistemi di telelettura installati nelle cabine ReMi, al punto di ingresso della rete di distribuzione, e quindi la trasmissione al RdB di dati di misura non corretti, costituisce diretta e immediata conseguenza di una condotta inadeguata dell'impresa di distribuzione, tanto più grave se si considera che la diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore economico professionale esercente un servizio di pubblica utilità, quale il gestore, non è certo la diligenza "media" o "ordinaria" di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del "buon padre di famiglia"), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176.

Gas - distribuzione - servizi di bilanciamento e trasporto - errata trasmissione delle misure al responsabile del bilanciamento (RdB) - supero (non reale) della capacità impegnata - deliberazione 223/2018/R/gas - conguaglio degli importi richiesti a titolo di corrispettivi di scostamento. Qualora, in conseguenza di un errore di misura o errore materiale dell'impresa di distribuzione si sia registrato il supero della capacità contrattualmente impegnata con il RdB, l'utente del trasporto, potrà richiedere all'impresa di trasporto di procedere al conguaglio degli importi richiesti a titolo di corrispettivi di scostamento, ai sensi della deliberazione 223/2018/R/gas.

► **Decisione del reclamo presentato da Tea Energia S.r.l. nei confronti di Ireti S.p.a.**
[Deliberazione 1° marzo 2018, 101/2018/E/gas](#)

Gas - distribuzione - servizi di bilanciamento e trasporto - errata trasmissione dati di misura al responsabile del bilanciamento (RdB) - violazione articolo 24, dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas (TISG) - penale versata dall'utente della distribuzione per superamento capacità di trasporto - conguaglio non previsto dalla regolazione pro tempore vigente - ripartizione della penale secondo equità.

Qualora il distributore non inserisca nella apposita piattaforma informatica i dati di prelievo relativi ai punti di

riconsegna e l'utente della distribuzione (UdD) paghi, in conseguenza di tale condotta omissiva, una penale per il superamento della capacità di trasporto contrattualmente impegnata con il proprio utente del bilanciamento, la regolazione pro tempore vigente non prevede il conguaglio di quanto indebitamente versato a titolo di penale. Nondimeno, nel caso di specie, pare equo che l'importo della penale già corrisposta dall'UdD, venga ripartito nella misura di 2/3 a carico del distributore, per il mancato inserimento dei dati di prelievo nella piattaforma informatica, e nella misura di 1/3 a carico dell'UdD, per non avere quest'ultimo né comunicato, né tempestivamente segnalato al distributore le anomalie riscontrate in relazione ai prelievi allocati. La ratio complessiva che si ricava, infatti, dalla regolazione vigente è nel senso, che entrambi i soggetti - impresa di distribuzione e UdD - sono tenuti a attuare comportamenti sinergicamente diretti al rispetto della disciplina regolatoria.

Gas - distribuzione - servizi di bilanciamento e trasporto - errata trasmissione dati di misura al responsabile del bilanciamento (RdB) - violazione articolo 24, dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas (TISG) - violazione obbligo di diligenza specifica ex articolo 1176 c.c., co.2 - assenza cause giustificative. L'errata trasmissione, da parte del gestore, al responsabile del bilanciamento dei dati di misura funzionali all'esecuzione della sessione di bilanciamento costituisce diretta e immediata conseguenza di una condotta inadeguata, tanto più grave se si considera che la diligenza richiesta, dell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore economico professionale, esercente un servizio di pubblica utilità, quale il gestore, non è certo la diligenza media o ordinaria di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del "buon padre di famiglia"), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176 c.c.. Nella fattispecie, peraltro, il gestore non ha potuto evidenziare eventuali circostanze, imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza, che avrebbero giustificato la violazione delle disposizioni regolatorie.

Conforme: deliberazione [854/2017/E/gas](#)

► **Decisione del reclamo presentato da Milano Gas e Luce S.r.l. nei confronti di Unareti S.p.a.**
[Deliberazione 14 dicembre 2017, 854/2017/E/gas](#)

Gas - distribuzione - servizi di bilanciamento e trasporto - articolo 24, dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas (TISG) - obblighi informativi del distributore - violazione - penale versata dall'utente della distribuzione per superamento capacità di trasporto - conguaglio non previsto dalla regolazione vigente - ripartizione della penale secondo equità.

Qualora il distributore non inserisca nella apposita piattaforma informatica i dati di prelievo relativi ai punti di riconsegna e l'utente della distribuzione (UdD) paghi, in conseguenza di tale condotta omissiva, una penale per il superamento della capacità di trasporto contrattualmente impegnata con il proprio utente del bilanciamento, la regolazione vigente non prevede il conguaglio di quanto indebitamente versato a titolo di penale. Nondimeno, nel caso di specie, pare equo che l'importo della penale già corrisposta dall'UdD, venga ripartito nella misura di 2/3 a carico del distributore, per il mancato inserimento dei dati di prelievo nella piattaforma informatica, e nella misura di 1/3 a carico dell'UdD, per non avere quest'ultimo né comunicato, né tempestivamente segnalato al distributore le anomalie riscontrate in relazione ai prelievi allocati. La ratio complessiva che si ricava, infatti, dalla regolazione vigente è nel senso, che entrambi i soggetti - impresa di distribuzione e UdD - sono tenuti a attuare comportamenti sinergicamente diretti al rispetto della disciplina regolatoria.

Conforme: deliberazione [101/2018/E/gas](#)

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società POMIGAS&POWER S.r.l. nei confronti di COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS S.p.A.**
[Deliberazione 14 luglio 2016 - 387/2016/E/gas](#)

Gas - distribuzione - servizi di bilanciamento e trasporto - art. 24, dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas (TISG) - obblighi informativi del distributore - violazione - penale versata dall'utente della distribuzione per superamento capacità di trasporto - conguaglio non previsto dalla regolazione vigente.

Qualora il distributore non inserisca nella apposita piattaforma informatica i dati di prelievo relativi ai punti di riconsegna e l'utente della distribuzione (UdD) paghi, in conseguenza di tale condotta omissiva, una penale per il superamento della capacità di trasporto contrattualmente impegnata con il proprio utente del bilanciamento, la regolazione vigente non prevede il conguaglio di quanto indebitamente versato a titolo di penale. Nondimeno, nel caso di specie, pare equo che l'importo della penale già corrisposta dall'UdD, venga ripartito nella misura di 2/3 a carico del distributore, per il mancato inserimento dei dati di prelievo nella piattaforma informatica, e nella misura di 1/3 a carico dell'UdD, per non avere quest'ultimo né comunicato, né tempestivamente segnalato al distributore le anomalie riscontrate in relazione ai prelievi allocati. La *ratio* complessiva che si ricava, infatti, dalla regolazione vigente è nel senso, che entrambi i soggetti - impresa di distribuzione e UdD - sono tenuti a porre in essere comportamenti sinergicamente diretti al rispetto della disciplina regolatoria.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società UNOGAS ENERGIA S.p.A. nei confronti del COMUNE DI SONA**

[Deliberazione 27 febbraio 2014 - 71/2014/E/gas](#)

Gas - distribuzione - obblighi informativi del distributore dei dati mensili relativi alle allocazioni - normativa applicabile - obbligo del distributore di dotarsi di risorse mezzi idonei a garantire il rispetto degli obblighi informativi.

Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, ai sensi dell'art. 19 della deliberazione 138/04 e degli artt. 22 e 24 dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) (TISG)", ai fini delle procedure allocative, il distributore è tenuto a trasmettere al trasportatore e rendere disponibili agli utenti dei punti di riconsegna della rete di distribuzione i dati relativi ai quantitativi di gas. Pertanto, il distributore che abbia ommesso di trasmettere i dati relativi alle allocazioni per carenza di risorse adeguate e di mezzi informatici opportuni, è tenuto a dotare la propria struttura preposta alla gestione della distribuzione del gas naturale di risorse umane e materiali idonei a garantire il rispetto dei suddetti obblighi informativi.

Gas - distribuzione - obblighi informativi del distributore dei dati mensili relativi alle allocazioni - normativa applicabile - accertamento pregiudizio derivante dalla distorsione dei volumi allocati - risarcimento del danno - esula dall'ambito di cognizione dell'Autorità.

La richiesta del reclamante di accertamento del pregiudizio economico conseguente alla condotta omissiva del distributore che ha comportato una distorsione dei volumi allocati non può essere accolta, perché detto accertamento esula dall'ambito di cognizione dell'Autorità.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società UNOGAS ENERGIA S.p.A. nei confronti di SI.DI.GAS. S.p.A.**

[Deliberazione 27 febbraio 2014 - 70/2014/E/gas](#)

Gas - distribuzione - obblighi informativi del distributore dei dati mensili relativi alle allocazioni - normativa applicabile - obbligo del distributore di dotarsi di risorse e mezzi idonei a garantire il rispetto degli obblighi informativi.

Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, ai sensi dell'art. 19 della deliberazione 138/04 e degli artt. 22 e 24 dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) (TISG)", ai fini delle procedure allocative, il distributore è tenuto a trasmettere al trasportatore e rendere

disponibili agli utenti dei punti di riconsegna della rete di distribuzione i dati dei quantitativi di gas relativi ai punti di riconsegna. Pertanto, il distributore che abbia omesso di trasmettere i dati relativi alle allocazioni è tenuto ad ottemperare agli obblighi informativi imposti dalla regolazione succitata.

Gas - distribuzione - obblighi informativi del distributore dei dati mensili relativi alle allocazioni - normativa applicabile - accertamento del pregiudizio derivante dalla distorsione dei volumi allocati - risarcimento del danno - esula dall'ambito di cognizione dell'Autorità.

La richiesta del reclamante di accertamento del pregiudizio economico conseguente alla condotta omissiva del distributore che ha comportato una distorsione dei volumi allocati non può essere accolta, perché detto accertamento esula dall'ambito di cognizione dell'Autorità.
